

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUMINATA

(Provincia di Macerata)

Rep. n. del

CONTRATTO DI APPALTO: Lavori di completamento opere di manutenzione straordinaria VILLA COMUNALE - SISMA 2016” – O.C.R.S. n. 104/2020 - CUP: I49G20000120001 - CIG:

.....

L'anno duemilaventi (2021) il giorno..... (.....) del mese di (.....),

nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025

Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del

Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97

del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,

fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –

codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)

in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con

cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al

quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non

per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area

Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale

00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come “**Comune**” o

“**Committente**”;

2) Sig....., nato a il

..... e residente in (.....) in

Via.....n. (Codice Fiscale

.....), il quale interviene al presente atto quale Legale

Rappresentante della ditta “.....” s.r.l., con sede legale in

..... (.....) in via n.

(codice fiscale e Partita I.V.A.), in seguito denominato “**Affidatario**”;

Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo.

premesse che

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e l’Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i., lo stato di emergenza in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma

1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. ed in particolare il comma 4, dell'art. 14 che prevede quanto segue *“sulla base delle priorità stabilite dal Commissario Straordinario di intesa con i vice commissari della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere “a” e “b”, i soggetti attuatori, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario Straordinario”;*

- in data 28/12/2016 è stato stipulato tra il Commissario, l'ANAC e INVITALIA *“l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”;*

- in riferimento al presente atto risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di missione e la Centrale Unica di Committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nel contratto di appalto;

- nell'ambito degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 indicato nell'Ordinanza Commissariale n. 104 del 29/06/2020 *“Contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti”* figura, tra gli altri, l'intervento dei *“Lavori di manutenzione della Villa Comunale, sita in via Matteotti all'interno del centro del comune”;*

- Con nota prot. n. 2044 del 22.04.2020 il Comune di Fiuminata nella persona del

	Sindaco Dott. Vincenzo Felicioli ha inviato alla struttura commissariale la scheda progetto richiesta individuando quale intervento da realizzare con i fondi previsti di €. 200.000,00 i lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016";	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, con Ordinanza n. 104 del 26.06.2020 ha assegnato al comune di Fiuminata la somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la Giunta Comunale nella seduta del con atto n. ha approvato il progetto ESECUTIVO relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016 DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016", redatto dall'Ing. Paolo CARNEVALI di Fabriano (AN), che comporta una spesa complessiva di Euro 210.000,00 di cui Euro 149.868,18 per lavori compresi Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 60.131,82 per somme a disposizione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la spesa complessiva del progetto, di €. 210.000,00 trova copertura al capitolo 2558 art. 2 del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione ed è come di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> - per €. 200.000,00 con fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 26.06.2020; - per €. 10.000,00 con fondi propri di bilancio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il CUP (codice unico di progetto) è: I49G20000120001 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, ai sensi dell'art. 	
		4

192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. del stabilendo di conferire il lavoro in oggetto tramite procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;

▪ a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta s.r.l. con sede in (.....), per un importo netto di €. (Euro/.....) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%) e comprensivo di Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

▪ l'Appaltatore e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto il verbale nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

▪ l'Appaltatore in data protocollo n. ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui:

📄 “garanzia definitiva”, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n. rilasciata da

	<p>“.....in datadell’importo</p>	
	<p>di €. pari al% dell’importo di aggiudicazione</p>	
	<p>(importo ridotto del 50% per effetto della certificazione di qualità ai sensi</p>	
	<p>del comma 7, dell’art. 93, del Codice);</p>	
	<p>..... garanzia ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del Codice mediante polizza n.</p>	
	<p>..... emessa in data da</p>	
	<p>“.....” di</p>	
	<p>....., per le seguenti somme:</p>	
	<p>a) €. 100.000,00 per danni a opere e impianti preesistenti;</p>	
	<p>b) €. 50.000,00 per danni a opere e impianti di nuova realizzazione;</p>	
	<p>c) €. 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.</p>	
	<p>▪ il Sottoscritto legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di</p>	
	<p>non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o</p>	
	<p>impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica</p>	
	<p>Amministrazione.</p>	
	<p>Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto</p>	
	<p>segue:</p>	
	<p>ART. 1 - PREMESSE</p>	
	<p>La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente</p>	
	<p>Contratto.</p>	
	<p>Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell’art. 32, del Codice, il Responsabile</p>	
	<p>del Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di</p>	
	<p>trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento</p>	
	<p>di aggiudicazione prevista dal comma 6, dell’art. 76 del Codice, recante</p>	
	<p>l’indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del</p>	
		6

contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all'impresa "....., con sede legale a (.....), che accetta, l'appalto a misura dei "Lavori di completamento opere di manutenzione straordinaria VILLA COMUNALE – SISMA 2016" e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in €. (diconsi Euro), oltre all'I.V.A. in misura di legge, ottenuto applicando il ribasso offerto pari al% sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza dell'importo di Euro 15.477,45.

Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 7, dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione il comma 1, dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del, nonché delle condizioni stabilite nella lettera di invito alla gara.

Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante,

	rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, in copia digitale di documenti analogici, i seguenti elaborati progettuali:	
	- “A”: Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.);	
	- “B”: Elenco prezzi unitari.	
	Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti digitalmente in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dall’Ente Attuatore presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento.	
	La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.	
	Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:	
	- il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000, per quanto non abrogato;	
	- il piano di sicurezza e di coordinamento;	
	- il piano operativo di sicurezza redatto e presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	- le polizze sopra citate.	
	Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a regola d’arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:	
		8

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice: 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10.11.2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata. 	
	ART. 5 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI	
	Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato, ai sensi dell'art. 1.3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti (Decreto n. 49 del 07/03/2018).	
	ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI	
	È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. 1.3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 7 - PENALI	
	In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale di € 100,00. Le modalità di applicazione delle penali sono stabilite nel Capitolato Speciale art. 1.3.8.	

ART. 8 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO

▪ L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

▪ Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come

	determinati ed approvati, il Comune di Fiuminata (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	ART. 9 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.	
	ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE	
	<u>ANTICIPAZIONE:</u>	
	Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti. All'aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, nel rispetto delle modalità previste dal CSA.	
	<u>PAGAMENTI IN ACCONTO:</u>	
	I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, nei termini previsti dall'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al	

	<p>netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo superiore a € 50.000,00 (euro</p> <p>cinquantamila/00) dell'importo contrattuale. L'importo del costo della sicurezza</p> <p>sarà pari all'ammontare di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed</p> <p>inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento</p> <p>lavori, in ogni stato avanzamento lavori. L'importo dello stato finale dei lavori</p> <p>non potrà essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale. A garanzia</p> <p>dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi</p> <p>e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza</p> <p>fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una</p> <p>ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.</p> <p>Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per</p> <p>cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di</p> <p>avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo</p> <p>dall'importo minimo di cui al comma 1. Agli stati di avanzamento sopra riportati</p> <p>dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa</p> <p>appaltatrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle</p> <p>imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni</p> <p>dalla data di erogazione del precedente pagamento (comma 1, dell'articolo 14,</p> <p>dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per</p> <p>la Ricostruzione.</p>	
	<p><u>PAGAMENTI A SALDO:</u></p> <p>Il conto finale dei lavori viene redatto entro 60gg dalla data della loro</p> <p>ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore</p> <p>di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto</p> <p>l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e comunque non</p>	

	inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10gg. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'articolo 1.5.2, comma 2 (CSA), nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa verifica della regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.	
	L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto.	
	L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata.	
	Ai sensi del comma <i>9bis</i> , dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione	

del contratto”, con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa Legge. L’Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del “conto corrente dedicato”:

.....;

La persona autorizzata ad operare sul conto è esclusivamente il sig., generalizzato in premessa, come da dichiarazione agli atti di questo Ente.

L’Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall’esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..

ART. 12 - RITARDO DEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall’art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla

	scadenza dei termini stessi.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto	
	in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a	
	quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
	Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di	
	ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.	
	ART. 13 - SICUREZZA	
	Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano	
	operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di	
	sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e	
	relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
	lavori.	
	L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in	
	fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta	
	che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le	
	gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua	
	formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in	
	suo danno.	
	ART. 14 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	
	È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al	
	contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle	
	disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il sub-	
	appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti	
	stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i	
	disposti di cui all'art. 1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
		15

	L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori (comma 2, dell'art. 105, del Codice).	
	Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.	
	La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.	
	ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE	
	I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.	
	L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.	

	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.	
	Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.	
	Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:	
	a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L. tempestive disposizione scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;	
		17

	b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti nel C.S.A.;	
	c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;	
	d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;	
	e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;	
	f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;	
	g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.	

	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.	
	Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.	
	ART. 17 - CONTENZIOSO	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.	
	È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.	
	ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	
	Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.	
	La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.	
	Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Fiuminata (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi	
		19

	<p>attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.</p>	
	<p>Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.</p>	
	<p>Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.</p>	
	<p>È altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</p>	
	<p>Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.</p>	
	<p>ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</p>	
	<p>È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.</p>	

	ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	
	La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto	
	previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in	
	cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione	
	all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni,	
	decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il	
	collaudo.	
	ART. 21 - INADEMPIMENTI	
	In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di	
	propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a	
	reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.	
	ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto	
	legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il	
	vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei	
	confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
	previsti dalle leggi e dai contratti.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.	
	ART. 23 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	
	La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di	

	<p>corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.</p>	
	<p>La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.</p>	
	<p>Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.</p>	
	<p>ART. 24 - DIRETTIVA ANTIMAFIA</p>	
	<p>In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.</p>	
	<p>⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:</p>	
	<p>Clausola n. 1: il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.</p>	
	<p>Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del</p>	
		22

	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.	
	Clausola n. 2: Il Soggetto aggiudicatore, o l'Impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..	
	⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:	
	Clausola n. 1: L'impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.	
	Clausola n. 2: L'impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e	

	di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.	
	L'Appaltatore assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri	
	subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi	
	previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:	
	▪ obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e	
	approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente	
	affidamento;	
	▪ obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti	
	interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma	
	3);	
	▪ accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai	
	sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione	
	del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione	
	dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore	
	affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca	
	dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo	
	(art. 1, comma 3);	
	▪ obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario,	
	dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante	
	per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di	
	procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei	
	subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);	
	▪ impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti,	
	apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla	
	Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati	

	all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al	
	subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del	
	Protocollo.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'artico 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5); ▪ obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1); ▪ inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2); ▪ rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art 3, comma 2); ▪ qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub- 	

	<p>contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art.3, comma 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a"); ▪ obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a"); ▪ obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b"); ▪ obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della 	

	<p>cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d"); ▪ impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a"); ▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo 	

	complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di	
	manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie	
	ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera “b”);	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di 	
	monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al	
	percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente	
	punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di	
	autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R.	
	n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera “c”);	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ accettazione espressa del fatto che, l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti 	
	nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell’articolo 8	
	del Protocollo medesimo.	
	Si dà infine atto che la ditta risulta	
	iscritta:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori (white list sisma 2016), ai sensi 	
	dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., con scadenza al 16/06/2020;	
	all’Elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione	
	mafiosa presso la Prefettura di ai sensi	
	dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18/04/2013,	
	con scadenza al	
	ART. 25 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	
	Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi	
	dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del	
	Responsabile Unico del Procedimento n. del	
	ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 27 – DOMICILIO APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in Via n. –
.....

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.

	Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate.	
	Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.	
	Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art.32 del Codice consta di n. facciate scritte per intero e n. righe della facciata.	
	Comune di Fiuminata	l'impresa "....."
	Ing. Massacci Lorenzo	Sig.
	<i>* documento firmato digitalmente</i>	<i>* documento firmato digitalmente</i>
	IL SEGRETARIO GENERALE	
	Dott. Angelo Montaruli	
	<i>* documento firmato digitalmente</i>	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (<i>corrispettivo</i>); art. 5 (<i>termini per inizio e ultimazione lavori</i>); art. 7 (<i>penali</i>); art. 10 (<i>liquidazione corrispettivi e modalità di corresponsione</i>); art. 14 (<i>disciplina sub-appalti</i>); art. 16 (<i>oneri a carico dell'Appaltatore</i>); art. 17 (<i>contenzioso</i>); art. 18 (<i>risoluzione e recesso del contratto</i>) e art. 24 (<i>direttiva antimafia</i>).	
	Comune di Fiuminata	l'impresa "....."
	Ing. Massacci Lorenzo	Sig.
	<i>* documento firmato digitalmente</i>	<i>* documento firmato digitalmente</i>
		30